



Comune di Padova

OGGETTO: Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2017/18.

ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione invernale si caratterizza per valori elevati di concentrazione degli inquinanti quali composti organici volatili, ossidi di azoto e monossido di carbonio, idrocarburi policiclici aromatici, particolato tra cui il PM₁₀;

VISTO che alla data del 23/02/2017 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM₁₀, registrato a partire dall'1/01/2017 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, ha raggiunto il limite di legge di 35 gg progressivi di superamento del valore limite giornaliero del PM₁₀ di 50 µg/m³ nella stazione di monitoraggio della Mandria;

PRESO atto che la Regione Veneto:

- con D.C.R. n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA),
- con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'Aggiornamento del suddetto PRTRA, resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale ed interregionale;
- con D.G.R. n. 1909 del 29/11/2016 ha approvato, in via sperimentale, le "Linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale da PM₁₀" quale strumento di indirizzo per mitigare gli episodi acuti di inquinamento, strutturato su tre livelli di azione in funzione del peggioramento della qualità dell'aria;
- con D.G.R. n. 836 del 6/06/2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano". Il nuovo sistema è strutturato su tre livelli "a semaforo", da verde a rosso, con meccanismi di attivazione differenti rispetto a quanto proposto nelle suddette linee guida;

CONSIDERATO che:

- il nuovo accordo interregionale presenta alcune incongruenze che richiedono un intervento correttivo da parte della Regione, nella progressione dei provvedimenti proposti,
- l'avvicinarsi della stagione invernale, che favorisce l'accumulo degli inquinanti, sollecita la programmazione di azioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

VISTI:

- gli esiti finali dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale riunitosi il 28/09/2017, dove si è valutato opportuno posticipare alla prossima stagione invernale 2018/19 l'applicazione integrale delle misure regionali e procedere invece con l'adozione dei misure modulate già sul sistema "a semaforo" con meccanismo di attivazione di seguito descritto:
 - azioni programmate di base (semaforo verde) numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
 - azioni integrative di primo livello (semaforo arancio), dopo il superamento per 4 gg consecutivi del valore limite giornaliero di 50 µg/m³;

- azioni integrative di secondo livello (semaforo rosso), dopo il superamento per 10 gg consecutivi del valore limite giornaliero di 50 µg/m³;

Il superamento di tali livelli sarà rilevato e comunicato dall'ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giorni di controllo), non festivi. Le relative azioni previste inizieranno dal giorno successivo (martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo compreso;

- l'Argomento di Giunta Comunale n. 256 del 3/10/2017 con il quale è stato espresso parere favorevole in merito alla proposta di interventi, condivisi con il Tavolo Tecnico Zonale, per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2017/2018;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Settore Ambiente e Territorio con nota in data 25/10/2017;
- il parere favorevole del Settore Polizia, Locale, Protezione Civile e Mobilità – Reparto Operativo Comando – Squadra Centrale Operativa espresso con nota in data 31/10/2017;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. **l'istituzione del divieto di circolazione, da lunedì 6/11/2017 a venerdì 13/04/2018**, nei seguenti periodi e fasce orarie:

- **con semaforo verde: dal lunedì al venerdì**, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ed il periodo natalizio dal 23/12/2017 al 7/01/2017, **dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;**
- **con semaforo rosso: dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.00;**

in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità, evidenziata nella planimetria allegata e facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato1):

- comparto viario della Zona Industriale;
- anello delle tangenziali costituito dalle vie: via Po - tratto compreso tra il confine con il comune di Limena e c.so Australia, c.so Australia, c.so Boston - comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme, tangenziale sud, c.so 1° Maggio, c.so Esperanto, c.so Kennedy, c.so Argentina, ponte Darwin, c.so Irlanda, via Boves, c.so 13 Giugno;
- via San Marco – tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo, via Fraccalanza, v.le delle Grazie, raccordo Gandhi, raccordo Ezio Franceschini, via Friburgo, via del Plebiscito, via Luigi Einaudi, via Chiesanuova, via dei Colli, via Bembo - tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale, via G.B. Ricci, via C. Goldoni - tratto compreso tra via del Pescarotto ed il passo carraio della fiera, via F. Rismondo – tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera, via Avanzo, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il ponte Unità d'Italia, ponte Unità d'Italia, via Guizza - tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Piovese - tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Pontevigodarzere, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il confine comunale, via Rocco e via Coppi;

alle seguenti categorie di veicoli:

- **con semaforo verde:**
 - a) autoveicoli alimentati a:
 1. benzina non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 2 e successive di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 2. gasolio non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 3, e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

- b) motoveicoli e ciclomotori, a due tempi, immatricolati prima del 1/01/2000 o non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 1 e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2);
- **con semaforo rosso:**
- c) autoveicoli alimentati a:
 1. benzina non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 2 e successive di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
 2. gasolio non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 4, e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) motoveicoli e ciclomotori, a due tempi, immatricolati prima del 1/01/2000 o non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 1 e successive, di cui all'elenco allegato facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 2);

1.bis. **l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera condotti da persone non residenti in Italia;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato. In caso di utilizzo del veicolo privato per motivi di servizio, dovrà essere prodotta un'attestazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- h) veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici, purché muniti di scritti o stemmi che li rendono individuabili;
- i) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- j) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione nonché di un'autodichiarazione attestante la mancanza di mezzo pubblico;
- k) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- l) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47, comma 2, lettera c), del D.Lgs 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", classificati come speciali o ad uso specifico, di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base alla determinazione dirigenziale n. 2004/76/0115 del 11/06/2004;
- p) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S., limitatamente ai percorsi definiti nell'ambito di manifestazioni organizzate.

Sono previste, inoltre, ulteriori eccezioni da documentare mediante “Titolo autorizzatorio”, con le modalità previste al successivo punto 2:

- q) veicoli utilizzati per cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e veicoli al seguito;
 - r) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, con a bordo prenotazione, impegnativa o attestazione dell'avvenuta prestazione medica;
 - s) veicoli dei medici, paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
 - t) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
 - u) veicoli utilizzati da società sportive, dagli atleti partecipanti a manifestazioni sportive, dai direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;
 - v) veicoli utilizzati dai ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
2. ai fini del presente provvedimento si definisce “Titolo Autorizzatorio” un'autodichiarazione del conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale che ne facciano richiesta. Tale titolo dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;
3. che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità di Padova;
4. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, da lunedì 6/11/2017 a venerdì 13/04/2018, alle seguenti categorie di veicoli:
- **con semaforo verde:**
 - a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - b) veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - d) autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;
 - **con semaforo rosso:** tutti gli autoveicoli;
5. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
7. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo,

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, chiunque, in violazione delle limitazioni previste circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a € 164,00. Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 114,80.

In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.



A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Il Sindaco



NORMATIVE CEE SULLE EMISSIONI INQUINANTI

AUTOVEICOLI		
Codice EURO	Descrizione	Tipologia
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV

1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-A	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -AALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/5493/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 96/69 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/44 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 96/44 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE CON CATALIZZATORE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 91/542-B - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 95/54/CE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 94/12 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-B - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 94/12 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 95/54 CE 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 95/54	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/37 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 96/69/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542-B CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.-A 6.2.1.-B ALL.I D.M. 23.03.92	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -BALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/1 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 94/12 95/54 - 95/56 - 93/116	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/77 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
3	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2003/76/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 A)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)	

MOTOCICLI		
Codice EURO	Descrizione	Tipologia
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5	MC
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5E CAP.9	MC
2	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE A E 97/24/CE CAP. 9	MC
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. V/FASE2 E CAP. IX	MC
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC
3	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE B E 97/24/CE CAP. 9	MC
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE B E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC